



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 15-06-2023

**Oggetto: STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI
BOSCHIVI ANNO 2023**

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, la Legge n. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs n. 112/1998 comprende " la lotta agli Incendi Boschivi" nelle attività di Protezione Civile.
- con decreto dirigenziale n. 258 del 12-06-2023 della Giunta Regionale della Campania Direz.Generale/Ufficio/Struttura 18 UOD/STAF 0- è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 20 settembre 2022, salvo proroghe,
- Visto il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"
- Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale;
- Visto il D.lgs 152/2006 che detta norme in materia di ambiente;
- Vista la legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- Visto il Decreto Legge 2 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14 comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione dei residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- Visto il D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del REG (UE) n. 1306/2013;
- Vista la legge Regionale Campania n. 26/2012 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lett. F);
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 15/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023, con allegati;

- Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DISPONE CHE

SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA), FINO AL 20 SETTEMBRE 2023, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE E/O PROROGA, VIGE IL DIVIETO ASSOLUTO DI:

- combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
 - abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
 - accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
 - compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
 - accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.
- Durante il periodo di massima pericolosità è necessario che:
- i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
 - i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
 - vengano rispettate tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili o stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per

l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e marciapiedi, alla rimozione dei rifiuti e quanto altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno punite con:

- art. 1: sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii., con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;
- art. 2: sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 624,00, a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi;
- art. 3: sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della L. n. 353/2000;

Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma della Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento Regionale n. 3 del 28 Settembre 2017 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dall' art. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p. e ss. del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Agente di Polizia Municipale Giuseppe Naddeo

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni .

RICORDA

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- o che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- VIGILI DEL FUOCO: 115
- CARABINIERI: 112
- CORPO FORESTALE DELLO STATO: 1515
- REGIONE CAMPANIA - NUMERO VERDE: 800449911
- COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE - POLIZIA MUNICIPALE: 089.631031

DISPONE

- che la Polizia Locale, il Comando della locale Stazione dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Salerno, alla Regione Campania (all'U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale" di Salerno della D.G. 52 06 e all'U.O.D. "Protezione civile, Emergenza e Post-emergenza), alla Polizia Locale, al Comando della locale Stazione Carabinieri, al Comando della locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
- che copia della presente sia resa nota alla cittadinanza.

San Mango Piemonte, 15-06-2023

IL SINDACO
dott. Francesco Di Giacomo